



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del 19/06/2014

Deliberazione in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal

Presiede Il Presidente Del Consiglio DEL TORTO RANIERI

E' PRESENTE IL SINDACO FILIPPESCHI MARCO

Sono inoltre presenti gli Assessori GHEZZI PAOLO CAPUZZI SANDRA CHIOFALO MARIA LUISA DANTI DARIO ELIGI FEDERICO GAY DAVID SANZO SALVATORE SERFOGLI ANDREA ZAMBITO YLENIA

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE PESCATORE PIETRO

Scrutatori: Consiglieri PIEROTTI FRANCESCO VENTURA GIUSEPPE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .

Comunicata a: Finanze - Provveditorato - Aziende GRUPPI CONSILIARI RAGIONERIA RAGIONIERE CAPO ORGANO DI REVISIONE SASSETTI CLAUDIO SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE ASS. SERFOGLI ANDREA UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO

Consiglieri in carica:

Table with 4 columns: NOMINATIVO, P/A, NOMINATIVO, P/A. Lists council members and their party affiliations.

Il Presidente Del Consiglio DEL TORTO RANIERI

[Signature of Ranieri]

Il Vice Segretario Generale PESCATORE PIETRO

[Signature of Pescatore]

**OGGETTO: Imposta municipale propria. – Determinazione aliquote e detrazione.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge finanziaria 2014), che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 1, comma 702, della Legge 147/2013 secondo cui *“l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che istituisce l'Imposta municipale propria (IMU), e le successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO il Regolamento generale delle entrate, approvato con Deliberazione del C.C. n. 73 del 20.12.2005, e le successive modificazioni ed integrazioni;**

VISTA la propria precedente deliberazione con la quale è stato approvato il Regolamento sull'Imposta unica comunale (IUC), comprendente la disciplina regolamentare in materia di Imposta municipale propria (IMU);

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto 29 aprile 2014 del Ministro dell'Interno che differisce al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

RICHIAMATO:

- l'art. 13, commi 6, del D.L. 201/2011 secondo cui i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'[art. 52 del D.Lgs. 446/1997](#), possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dell'Imposta municipale propria;
- l'art. 1, comma 380, lettere f) e g), della L. 228/2012 secondo cui i comuni possono aumentare l'aliquota di base fino al 1,06% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ferma restando la riserva di gettito a favore dello Stato nella misura dell'aliquota dello 0,76%;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 secondo cui l'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze con possibilità per i comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011 secondo cui i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'[art. 43 del D.P.R. 917/1986](#), ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 secondo cui i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione per l'abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e nelle relative pertinenze, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

CONSIDERATO che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993](#) sono stati esclusi dalla base imponibile dell'Imposta municipale propria dall'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013 e pertanto non trova più applicazione l'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 che ne prevedeva l'imponibilità seppure con aliquota ridotta;

DATO ATTO che le aliquote di base dell'IMU sono state fissate dall'art. 8, commi 1-2-3, del Regolamento sull'Imposta unica comunale;

RITENUTO opportuno, nell'esercizio dei poteri di definizione delle politiche fiscali che spettano all'organo consiliare e nell'ambito dell'autonomia tributaria dell'Ente, determinare le aliquote e la detrazione dell'IMU negli importi indicati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, nel quale sono anche riportate, a titolo riepilogativo, le aliquote

approvate con il Regolamento ai sensi dell'art. 13, commi 6-7, del D.L. 201/2011, dell'art. 1, comma 380, lettere f) e g), della Legge 228/2012 nonché la detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

DATO ATTO che l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri del bilancio annuale e pluriennale;

VISTI

- l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti (prot. n. 34212/2014), espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'estratto del verbale della seduta del 10/06/2014 della IV Commissione Consiliare Permanente contenente il parere espresso dalla stessa Commissione e che si allega al presente atto, sotto la lettera B); per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI gli emendamenti presentati nei termini previsti dal vigente regolamento di contabilità e che di seguito si elencano:

Emendamento n. 5 presentato dal consigliere Buscemi del gruppo consiliare Forza Italia – Pdl: decaduto  
Emendamento n. 20 presentato dai gruppi consiliari di maggioranza: ritirato dal proponente

A maggioranza dei presenti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti	n. 29
Favorevoli	n. 19
Contrari	n. 10 (Antoni, Auletta, Buscemi, Garzella, Latrofa, Logli, Nerini, Petrucci, Ricci, Zuccaro)

DELIBERA

- 1) di stabilire le aliquote e la detrazione dell'Imposta municipale propria (IMU) nelle misure indicate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale;**
- 2) di precisare che nel suddetto allegato "A", al punto 1), sono riportate, a titolo riepilogativo, le aliquote di base già approvate con il Regolamento;**
- 3) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1 gennaio 2014;**
- 4) di dare atto che l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali;**
- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.A. e al Collegio dei Revisori dei conti;**
- 6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011.**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**  
**Aliquote e detrazione**

**1. Aliquote vigenti ai sensi dell'art. 8, c. 1-2-3, del Regolamento**

<b>Descrizione aliquota</b>	<b>Aliquota percentuale</b>	<b>Riferimento legislativo</b>	<b>Riferimento al Regolamento</b>
Aliquota di base modificata in aumento	1,06%	art. 13, c. 6, D.L. 201/2011	art. 8, c. 1
Aliquota di base modificata in aumento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,01%	art. 1, c. 380, lett. f) e g), L. 228/2012	art. 8, c. 2, e art. 13
Aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le relative pertinenze nonché per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale	0,35%	art. 13, c. 7, D.L. 201/2011	art. 8, c. 3

**2. Aliquote ridotte approvate ai sensi dell'art. 8, c. 4, e dell'art. 8-bis del Regolamento**

<b>Descrizione aliquota</b>	<b>Aliquota percentuale</b>	<b>Riferimento legislativo</b>	<b>Riferimento al Regolamento</b>
Aliquota ridotta per immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 917/1986, diversi dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,76%	art. 13, c. 9, D.L. 201/2011	art. 8, c. 4
Aliquota ridotta per le unità abitative locate a canone concordato rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 8-bis del Regolamento	0,4%	art. 13, c. 9, D.L. 201/2011	art. 8-bis

**3. Detrazione**

<b>Descrizione detrazione</b>	<b>Importo detrazione</b>	<b>Riferimento legislativo</b>	<b>Riferimento al Regolamento</b>
Detrazione per abitazione principale e unità immobiliari assimilate, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e loro relative pertinenze	€ 200,00	art. 13, c. 10, D.L. 201/2011	art. 11